

18075-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

ALFREDO GUARDIANO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1005/2023
RENATA SESSA		UP - 23/03/2023
FRANCESCO CANANZI		R.G.N. 1115/2023
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	
PIERANGELO CIRILLO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. ato a l
2. ata a l

avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE di APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di C in ordine ai reati di cui agli artt. 613-bis cod. pen. (capo A); 605 cod. pen. (capo B), 582-585 cod. pen. (capo C), nonché del solo per un ulteriore episodio di lesioni personali aggravate ex art. 585 cod. pen. (capo E), commessi ai danni di disabile affetto da "disturbo organico di personalità geneticamente determinato (sindrome xyy) con grave disturbo del comportamento (disturbo bipolare misto)".

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, tramite il difensore, contestando il mancato riconoscimento vuoi della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. (primo motivo) vuoi delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è generico.

I ricorrenti giudicano erronee le ragioni poste a fondamento del diniego della attenuante del risarcimento del danno, che, a loro dire, riposerebbe: sulla impossibilità, per il giudice, di valutare l'effettività dell'offerta; sulla inesistenza di offerte superiori a quella rifiutata; sulla invalidità dell'offerta perché fatta a persona disabile.

La censura non si misura con la precipua *ratio decidendi* che fa leva sulla inadeguatezza della somma offerta (appena 3.500,00 euro) rispetto alla notevole entità del danno patito dalla persona offesa: *«bloccata per un lungo arco temporale e immobilizzata con un trattamento disumano, messa al guinzaglio di ferro e collegata a una catena, legata ai polsi e fatta inginocchiare, trascinata in tal modo, costretta ad abbaiare e muoversi come un cane, portata così alla massima sofferenza fisica e psicologica, picchiata selvaggiamente anche con l'utilizzo di oggetti contundenti, quali sono certamente un bastone e bottiglie di vetro infrante direttamente sul corpo, con importati esiti evocati nella sentenza di primo grado (escoriazioni ed ecchimosi su cosce, collo, viso, braccia, si vedano le fotografie in atti) e minacciata di morte subito dopo il pestaggio con frasi terribili [...] la persona offesa, peraltro affetta da disturbo organico di personalità geneticamente determinato (sindrome xyy) con grave disturbo del comportamento (disturbo bipolare misto), fu sottoposta a una violenza inaudita a più riprese. Il fu dapprima legato ai polsi e immobilizzato con un grosso collare di ferro legato a un guinzaglio e successivamente trascinata con forza dai due imputati. In campagna, dopo essere stato costretto a inginocchiarsi e ad abbaiare come un cane, fu selvaggiamente picchiato da con un bastone su tutto il corpo e con calci all'altezza dell'addome, nonché dalla con bottiglie di vetro sulla testa. Costei si rivolse addirittura al vicino, per chiedergli un bastone di ferro perché entrambi gli imputati volevano uccidere la vittima e alla risposta*

ovviamente negativa tornò a esercitare ogni tipo di violenza in danno del povero giovane, incapace di reagire [...] La vittima, del tutto passiva a causa della sua condizione, trascorse in quella campagna delle ore di terrore, temendo di perdere la vita per mano degli odierno appellanti, emettendo urla strazianti [...] e sottraendosi al peggio solo per l'intervento determinante dei vicini del luogo ove si stavano consumando i gravissimi reati. Il pregiudizio non può essere riparato con l'offerta della somma di soli 3.500,00 euro» (pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).

3. Il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6, nella parte in cui si ritiene ostantiva la "straordinaria gravità delle azioni").

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Le condizioni di disabilità della persona offesa impongono, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 23/03/2023

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente
Alfredo Guardiano

